



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

**CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI
DELLA SICUREZZA**

3 dicembre 1994

Serie "Programma di Azione Immediata", N.7

Nota: Il presente documento è stato adottato alla 91^a Seduta Plenaria del Comitato Speciale del Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza a Budapest il 3 dicembre 1994 (vedere FSC/Giornale N.94).

DOC.FSC/1/95
3 dicembre 1994
ITALIANO
Originale: INGLESE
Versione corretta il 19 gennaio 1995

**CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI
DELLA SICUREZZA**

PREAMBOLO

Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE),

riconoscendo l'esigenza di intensificare la cooperazione per la sicurezza, anche mediante l'ulteriore promozione di norme di comportamento responsabili e improntate alla cooperazione nel campo della sicurezza,

confermando che nulla nel presente Codice sminuisce la validità e l'applicabilità degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite o di altre norme di diritto internazionale,

riaffermando l'immutata validità dei principi guida e dei valori comuni dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi e del Documento di Helsinki 1992, che consacrano le responsabilità degli Stati tra loro e dei governi verso il loro popolo nonché la validità di altri impegni CSCE,

hanno adottato il seguente Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza:

I

1. Gli Stati partecipanti sottolineano che il pieno rispetto di tutti i principi CSCE enunciati nell'Atto Finale di Helsinki e l'attuazione in buona fede di tutti gli impegni assunti nell'ambito della CSCE sono di fondamentale importanza per la stabilità e la sicurezza, e costituiscono pertanto una questione di diretto e legittimo interesse per tutti loro.
2. Gli Stati partecipanti confermano la perdurante validità del loro concetto globale di sicurezza introdotto nell'Atto Finale, che pone il mantenimento della pace in correlazione con il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso collega la solidarietà e la cooperazione economica e ambientale con le relazioni pacifiche fra Stati.
3. Essi rimangono convinti che la sicurezza è indivisibile e che la sicurezza di ciascuno di loro è indissolubilmente connessa con la sicurezza di tutti gli altri. Essi non rafforzeranno la loro sicurezza a scapito della sicurezza di altri Stati. Essi perseguiranno i propri interessi di sicurezza conformemente allo sforzo comune volto a rafforzare la sicurezza e la stabilità nell'area della CSCE e al di là di essa.
4. Riaffermando il proprio rispetto per l'uguaglianza e l'individualità sovrane di ciascuno di loro nonché per tutti i diritti inerenti alla loro sovranità e da essa contemplati, gli Stati partecipanti fonderanno le loro reciproche relazioni di sicurezza su un approccio improntato alla cooperazione. Essi sottolineano a tale riguardo il ruolo chiave della CSCE. Essi continueranno a promuovere istituzioni che si complementino e si rafforzino reciprocamente e che includano

organizzazioni europee e transatlantiche, iniziative multilaterali e bilaterali nonché varie forme di cooperazione

regionale e subregionale. Gli Stati partecipanti coopereranno al fine di garantire che tali accordi di sicurezza siano tutti in armonia con i principi e gli impegni CSCE di cui al presente codice.

5. Essi sono decisi ad agire solidalmente qualora le norme e gli impegni CSCE vengano violati nonché a facilitare risposte concertate alle sfide alla sicurezza che essi, di conseguenza, potrebbero trovarsi ad affrontare. Essi si consulteranno tempestivamente, conformemente alle loro responsabilità nell'ambito della CSCE, con uno Stato partecipante che richieda assistenza per attuare la legittima difesa individuale o collettiva. Essi esamineranno congiuntamente la natura della minaccia e le azioni che potrebbero essere necessarie a difesa dei loro valori comuni.

II

6. Gli Stati partecipanti non sosterranno in alcun modo atti terroristici e adotteranno misure appropriate per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme. Essi coopereranno pienamente per combattere la minaccia di attività terroristiche mediante l'attuazione di strumenti e impegni internazionali da essi concordati a tale riguardo. Essi, in particolare, adotteranno iniziative volte a soddisfare il contenuto degli accordi internazionali in base ai quali sono tenuti a incriminare o estradare i terroristi.

III

7. Gli Stati partecipanti ricordano che i principi dell'Atto Finale di Helsinki sono tutti di importanza fondamentale; di conseguenza, essi saranno applicati in modo eguale e senza riserve, e ciascuno di essi dovrà essere interpretato tenendo conto degli altri.

8. Gli Stati partecipanti non forniranno assistenza o sostegno a Stati che violino il loro obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, ovvero in qualunque altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione sui principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti contenuta nell'Atto Finale di Helsinki.

IV

9. Gli Stati partecipanti riaffermano il diritto naturale, riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite, alla legittima difesa individuale e collettiva.

10. Ciascuno Stato partecipante, tenendo presenti le legittime preoccupazioni di sicurezza di altri Stati, è libero di determinare direttamente i suoi interessi di sicurezza sulla base dell'uguaglianza sovrana e ha il diritto di scegliere liberamente i propri assetti di sicurezza, conformemente al diritto internazionale e agli impegni relativi ai principi e agli obiettivi della CSCE.

11. Gli Stati partecipanti hanno ciascuno il diritto sovrano di appartenere o non appartenere a organizzazioni internazionali e di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, inclusi i trattati di alleanza; essi hanno inoltre il diritto alla neutralità. Ciascuno ha il diritto di cambiare il proprio status a tale riguardo, fatti salvi gli accordi e le procedure pertinenti. Ciascuno rispetterà i diritti di tutti gli altri a tale riguardo.

12. Ciascuno Stato partecipante manterrà solo le capacità militari che sono commisurate alle legittime esigenze di sicurezza individuale o collettiva tenendo conto dei suoi obblighi di diritto internazionale.

13. Ciascuno Stato partecipante determinerà le sue capacità militari in base a procedure democratiche nazionali, tenendo presenti le legittime preoccupazioni di sicurezza di altri Stati nonché l'esigenza di contribuire alla sicurezza e alla stabilità internazionali. Nessuno Stato partecipante tenterà di imporre un predominio militare su alcun altro Stato partecipante.

14. Uno Stato partecipante potrà stazionare sue forze armate nel territorio di un altro Stato partecipante conformemente ad un accordo liberamente negoziato tra loro nonché al diritto internazionale.

V

15. Gli Stati partecipanti attueranno in buona fede ciascuno dei loro impegni nel campo del controllo degli armamenti, del disarmo e del rafforzamento della fiducia e della sicurezza quale importante elemento della loro sicurezza indivisibile.

16. Al fine di rafforzare la sicurezza e la stabilità nell'area CSCE, gli Stati partecipanti riaffermano il loro impegno di perseguire misure di controllo degli armamenti, di disarmo e di rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

VI

17. Gli Stati partecipanti si impegnano a cooperare, anche sviluppando favorevoli condizioni economiche e ambientali, al fine di contrastare le tensioni che potrebbero condurre ad un conflitto. Tra le fonti di tali tensioni figurano le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di altri impegni relativi alla dimensione umana; anche le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo possono mettere in pericolo la pace e la sicurezza.

18. Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza di una tempestiva individuazione di potenziali conflitti come pure di loro sforzi congiunti nel campo della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della soluzione pacifica delle controversie.

19. In caso di conflitto armato, essi cercheranno di facilitare l'effettiva cessazione delle ostilità e di creare condizioni favorevoli alla soluzione politica del conflitto. Essi coopereranno a sostegno dell'assistenza umanitaria volta ad alleviare le sofferenze delle popolazioni civili, anche facilitando il movimento del personale e delle risorse impegnati in tali compiti.

VII

20. Gli Stati partecipanti ritengono che il controllo politico democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna nonché dei servizi di informazione e della polizia sia un elemento indispensabile della stabilità e della sicurezza. Essi promuoveranno l'integrazione delle loro forze armate con la società civile quale importante espressione di democrazia.

21. Ciascuno Stato partecipante in qualsiasi momento assicurerà e manterrà la guida effettiva e il controllo delle sue forze militari, paramilitari e di sicurezza mediante autorità costituzionali investite di legittimità democratica. Ciascuno Stato partecipante prevederà controlli al fine di assicurare che tali autorità assolvano le loro responsabilità costituzionali e giuridiche. Essi definiranno con chiarezza i ruoli e le missioni di tali forze nonché il loro obbligo di agire esclusivamente nel quadro costituzionale.
22. Ciascuno Stato partecipante prevederà l'approvazione parlamentare delle spese relative alla difesa. Ciascuno Stato partecipante, con il dovuto riguardo per le esigenze della sicurezza nazionale, eserciterà la moderazione nelle sue spese militari e prevederà la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle forze armate.
23. Ciascuno Stato partecipante, nell'assicurare l'esercizio dei diritti civili da parte dei singoli membri del personale in servizio, garantirà che le proprie forze armate in quanto tali siano politicamente neutrali.
24. Ciascuno Stato partecipante prevederà e manterrà in vigore misure per impedire l'uso accidentale o non autorizzato di mezzi militari.
25. Gli Stati partecipanti non tollereranno né sosterranno forze che non siano responsabili dinanzi alle loro autorità costituzionali o non siano da esse controllate. Qualora uno Stato partecipante non sia in grado di esercitare la propria autorità su tali forze, esso potrà ricercare consultazioni nell'ambito della CSCE per esaminare le misure da adottare.
26. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che, conformemente ai propri impegni internazionali, le sue forze paramilitari si astengano dall'acquisire capacità per missioni di combattimento eccedenti quelle per cui sono state istituite.
27. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che il reclutamento o il richiamo di personale per prestare servizio nelle proprie forze militari, paramilitari e di sicurezza sia conforme ai suoi obblighi e impegni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
28. Gli Stati partecipanti faranno in modo che i diritti e i doveri del personale delle forze armate figurino nella loro legislazione o in altri documenti pertinenti. Essi prenderanno in esame l'introduzione di esenzioni da o alternative al servizio militare.
29. Gli Stati partecipanti renderanno ampiamente disponibile nei rispettivi paesi la legislazione sul diritto umanitario internazionale di guerra. Essi faranno in modo che, conformemente alla prassi nazionale, i propri impegni in tale campo figurino nei loro programmi e regolamenti di addestramento militare.
30. Ciascuno Stato partecipante istruirà il personale delle proprie forze armate sul diritto umanitario internazionale e sulle norme, le convenzioni e gli impegni ad esso relativi che regolano i conflitti armati e assicurerà che i membri di tale personale siano consapevoli di essere individualmente responsabili delle proprie azioni, in base alla legislazione nazionale e al diritto internazionale.
31. Gli Stati partecipanti assicureranno che i membri del personale delle forze armate cui è conferita autorità di comando la esercitino conformemente alle norme di diritto interne e

internazionali pertinenti e siano consapevoli del fatto che possono essere considerati individualmente responsabili, in base a tali norme, in caso di esercizio illegittimo della loro autorità e che non possono essere impartiti ordini contrari alle norme di diritto interne e internazionali. La responsabilità dei superiori non esime i subordinati da alcuna delle loro responsabilità individuali.

32. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che il personale delle forze militari, paramilitari e di sicurezza sia in condizione di godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rispecchiati nei documenti CSCE e nel diritto internazionale nonché di esercitarli, conformemente alle pertinenti disposizioni costituzionali e giuridiche e alle esigenze di servizio.

33. Ciascuno Stato partecipante prevederà appropriate procedure giuridiche e amministrative per tutelare i diritti di tutto il personale delle sue forze.

VIII

34. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che, in pace e in guerra, le sue forze armate siano comandate, dotate di effettivi, addestrate ed equipaggiate secondo modalità conformi alle norme di diritto internazionale e ai suoi rispettivi obblighi e impegni relativi all'impiego delle forze armate in conflitti armati, inclusi, se del caso, le Convenzioni dell'Aja del 1907 e del 1954, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, nonché la Convenzione sull'uso di talune armi convenzionali del 1980.

35. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che la propria politica e la propria dottrina di difesa siano conformi al diritto internazionale relativo all'impiego delle forze armate, anche in conflitti armati, e ai pertinenti impegni del presente Codice.

36. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che qualsiasi decisione di assegnare le sue forze armate a missioni di sicurezza interna sia adottata conformemente alle procedure costituzionali. Tali decisioni stabiliranno le missioni delle forze armate, assicurando che si svolgano sotto l'effettivo controllo di autorità costituzionali e che siano soggette allo stato di diritto. Qualora nello svolgimento di missioni di sicurezza interna non possa essere evitato il ricorso alla forza, ogni Stato partecipante garantirà che il suo uso sia commisurato all'esigenza del rispetto della legge. Le forze armate avranno debita cura di evitare danni ai civili o ai loro beni.

37. Gli Stati partecipanti non impiegheranno le forze armate per limitare l'esercizio pacifico e legittimo dei diritti dell'uomo e dei diritti civili da parte delle persone, in quanto singoli o in quanto rappresentanti di gruppi, né per privarle della loro identità nazionale, religiosa, culturale, linguistica o etnica.

IX

38. Ciascuno Stato partecipante è responsabile dell'applicazione del presente Codice. Se richiesto, uno Stato partecipante fornirà appropriati chiarimenti riguardo alla propria applicazione del Codice. Per valutare, riesaminare e migliorare, qualora necessario, l'applicazione del presente Codice verranno utilizzati appropriati organi, meccanismi e procedure CSCE.

X

39. Le disposizioni adottate nel presente Codice di Condotta sono politicamente vincolanti. Conseguentemente, il presente Codice non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il presente Codice entrerà in vigore il primo gennaio 1995.

40. Nulla nel presente Codice altera la natura e il contenuto degli impegni assunti in altri documenti CSCE.

41. Gli Stati partecipanti cercheranno di assicurare che i loro documenti interni e le loro procedure o, ove appropriato, i loro strumenti giuridici pertinenti rispecchino gli impegni assunti nel presente Codice.

42. Il testo del Codice sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile.

Per ulteriori informazioni
sull'Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa e le sue attività:

Segretariato OSCE
Kärntner Ring 5-7
A-1010 Vienna (Austria)
Telefono: (+431) 514 36-0
Telefax: (+431) 514 36-99
E-mail INTERNET address:
pm-dab@osce.org.at

Per altre copie del presente documento e per
altri testi pubblicati dall'OSCE:

Ufficio di Praga del Segretariato dell'OSCE
Rytířská 31
CZ-110 00 Prague 1 (Czech Republic)
Telefono: (+422) 216 10-217
Telefax: (+422) 2422 38 83 or 2423 05 66
E-mail INTERNET address:
osceprag@ms.anet.cz